



N° 9 del Reg. Del

COMUNE DI PRATO CARNICO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

SEDUTA del 01/03/2017

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI (ART.24 D.LGS 175/2016).

L'anno duemiladiciassette, addì uno del mese di marzo alle ore 20:30, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Seduta di Prima convocazione in sessione ordinaria.

A trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
SOLARI VERIO	Sindaco	X	
AGOSTINIS LUIGIA	Consigliere	X	
AGOSTINIS MATTEO	Consigliere	X	
AGOSTINIS ROBERTA	Consigliere	X	
ANTONIPERI CHRISTIAN	Consigliere	X	
CASALI LUIGI	Consigliere	X	
CLEVA EZIO	Consigliere		X
GIACOMETTI SAMUELE	Consigliere		X
GONANO ERICA	Consigliere	X	
LEITA ENRICO	Consigliere	X	
PASQUI BRUNO	Consigliere	X	
PETRIS CINZIA	Consigliere	X	
SOLARI AMANZIO	Consigliere	X	

11

2

Assume la presidenza il signor Verio Solari nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Vittoria Angeli.

La seduta è legale ed il Presidente apre la discussione sull'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il **Sindaco**, illustra l'argomento in esame;

Ciò premesso, il Consiglio Comunale,

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società: – esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.:

- a) **produzione di un servizio di interesse generale**, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 23 marzo 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

DATO atto che questo Ente partecipa al capitale con una quota pari al 0,0467% alla seguente società:

- CAFC S.p.A la cui partecipazione è conseguente alla fusione per incorporazione della Società Carniacque SpA come da deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 15/09/2016.

DATO atto altresì che la suddetta società svolge, nell'interesse delle comunità locali, la gestione del servizio idrico integrato e conseguentemente il Comune può mantenere tale partecipazione in quanto rientrante tra le delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P. 175/2016 lettera a);

Visto il parere del revisore dei conti ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;
Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.lgs 267/2000;

Con n. 11 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n. 11 presenti e n. 11 votanti, per quanto attiene l'adozione del provvedimento;

Con n. 11 voti favorevoli – espressi per alzata di mano – su n. 11 presenti e n. 11 votanti, per quanto riguarda la deliberazione dell'immediata esecutività;

DELIBERA

1) di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016 come di seguito:

- CAFC spa – con sede in Udine – Viale Palmanova 192 – società a totale capitale pubblico

Oggetto sociale: oggetto principale della Società è la **gestione del servizio idrico integrato**;

- partecipazione diretta: n.379 azioni del valore nominale di € 19.575,35 (€ 51,65 per azione) pari ad una quota di partecipazione dello 0,0467%

- partecipazione indiretta:

Friulab srl	(partecipazione CAFC SPA: 81,40%)	0,0380138%
Consorzio ZIAC	(partecipazione CAFC SPA: 0,08849%)	0,0000413%
Banca di Udine	(partecipazione CAFC SPA: 0,0004%)	0,00000019%
Banca Popolare di Cividale	(partecipazione CAFC SPA: 0,00492)	0,0000230%

Il Comune di Prato Carnico non ha nominato amministratori e/o sindaci della Società;

L'attività svolta da parte della medesima è riconducibile alla attività elencata all' art.4 commi 1 lettera a) del D.lgs 175/2016 “ **produzione di un servizio di interesse generale ...**”

- 2) di trasmettere il presente atto al CAFC spa
- 3) di trasmettere copia delle presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- 4) di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente